



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,

esaminata la proposta familiare di concordato minore depositata nell'interesse di PALERMO Claudio e MILLACI Floriana;

letta la relazione redatta dal professionista incaricato, avv. Ornella Falzone e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;

ritenuto che trattasi di debitori in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII (la documentazione prescritta risulta allegata alla proposta);

ritenuto che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

considerato che i debitori hanno chiesto concedersi le misure protettive di cui all'art. 78 comma 2 lett. d) CCII;

ritenuto che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a tutti i creditori;

assegna ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale dovranno fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere

tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 15.03.2025 e sino alla data dell'udienza;

ordina la trascrizione del decreto, a cura dei proponenti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (la documentazione attestante detti adempimenti dovrà essere depositata entro la data dell'udienza);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione esclusivamente sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Rinvia il procedimento per la decisione in ordine all'omologazione del concordato, disponendo che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

assegna alle parti e all'OCC termine sino al giorno 20.05.2025 per il deposito di sintetiche note scritte in sostituzione dell'udienza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 03.03.2025

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco